



# Città di Nichelino

## *Il Sindaco*

**Decreto n. 50 del 21 giugno 2016**

**Oggetto: Dott. Luigi GRASSO - Incarico di Dirigente Area Tutela del Cittadino Programmazione Finanziaria e Controllo delle Entrate a tempo determinato e a tempo pieno, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. - Determinazione termine scadenza incarico in applicazione Sentenza Cassazione Civile, Sezione lavoro, n. 478 del 13.01.2014 – Parziale modifica decreto sindacale di nomina n. 8 in data 23.01.2015**


### **IL SINDACO**

Visto il decreto sindacale n. 8 in data 23.01.2015, come integrato con decreto n. 12 in data 2.2.2015, con il quale è stato conferito al Dott. Luigi GRASSO, nato a Torino il 20.06.1958, l'incarico di Dirigente Area Tutela del Cittadino, Programmazione Finanziaria e Controllo delle Entrate della Città di Nichelino, a decorrere dall'1.2.2015 e sino al termine del mandato amministrativo del sindaco che lo ha nominato;

Richiamato il Provvedimento del Commissario Prefettizio n. 142 dell'1 dicembre 2015, con il quale il predetto incarico è stato confermato e prorogato sino al termine della gestione commissariale;

Preso atto della Sentenza della Cassazione Civile, Sezione lavoro, n. 478 del 13.01.2014, con la quale, tra l'altro, è stato posto in via nomofilattica il seguente principio diritto: "In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001, nel testo modificato dall'art. 14 sexies D.L. n. 155 del 2005, convertito con modificazioni nella L. n. 168 del 2005, secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che la incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

I. Sclopis del Borgo (particolare)  
"Veduta di Stupinigi dal lato del Giardino", 1783.





# Città di Nichelino

La disciplina statale integra quella degli enti locali: la prima, con la predeterminazione della durata minima dell'incarico, è volta ad evitare il conferimento di incarichi troppo brevi ed a consentire al dirigente di esercitare il mandato per un tempo sufficiente ad esprimere le sue capacità ed a conseguire i risultati per i quali l'incarico gli è stato affidato; la seconda ha la funzione di fornire al Sindaco uno strumento per affidare incarichi di rilievo sulla base dell'intuitus personae, anche al di fuori di un rapporto di dipendenza stabile e oltre le dotazioni organiche, e di garantire la collaborazione del funzionario incaricato per tutto il periodo del mandato del Sindaco, fermo restando il rispetto del suddetto termine minimo nell'ipotesi di cessazione di tale mandato”;

Rilevato che alla luce del predetto principio, l'incarico conferito al dr. Luigi Grasso con il richiamato decreto sindacale 8/2015, come integrato con decreto 12/2015, deve avere una durata minima di tre anni e quindi cessare non prima dell'1.2.2018 e non già alla data della cessazione anticipata del mandato amministrativo del Sindaco che lo ha nominato, avvenuta il 30 novembre 2015;

## DECRETA

1. Di prendere atto del principio di diritto assunto in funzione nomofilattica, nella Sentenza della Cassazione Civile, Sezione lavoro, n. 478 del 13.01.2014, in ragione del quale: “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione si applica l'art. 19 D. Lgs. n. 165 del 2001, ...omissis...., secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l'art. 110, comma 3, D. Lgs. n. 267 del 2000 (T.U. Enti locali), il quale stabilisce che la incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

2. Di stabilire conseguentemente, a parziale modifica di quanto indicato nel punto 2 del decreto sindacale n. 8 in data 23.01.2015, come integrato con decreto n. 12 in data 2.2.2015, che l'incarico di Dirigente Area Tutela del Cittadino, Programmazione Finanziaria e Controllo delle Entrate, della Città di Nichelino, conferito con il predetto decreto, al dr. Luigi GRASSO, nato a Torino il 20.06.1958, cesserà l'1.02.2018, allo spirare del termine di anni tre dal suo inizio, avvenuto l'1.02.2015.

I. Sclopis del Borgo (particolare)  
"Veduta di Stupinigi dal lato del Giardino", 1783.



Piazza G. Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino (To)

Tel. 011/6819.1 - Fax 011/6819.572

n. 142 dell'1 dicembre 2015



# Città di Nichelino

3. Di confermare ogni altra disposizione contenuta nel decreto sindacale n. 8 in data 23.01.2015, come integrato con decreto n. 12 in data 2.2.2015.

## DISPONE

Di trasmettere copia del presente provvedimento:

- Dott. Luigi GRASSO;
- al Dirigente Area Amministrativa per i pertinenti atti gestionali.

Il Sindaco  
(Dott. Giampietro Tolardo)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giampietro Tolardo".

I. Sclopis del Bongo (particolare)  
"Veduta di Stupinigi dal lato del Giardino", 1783.



Piazza G. Di Vittorio, 1 - 10042 Nichelino (To)  
Tel. 011/6819.1 - Fax 011/6819.572  
Iva 01P31720011

142 dell'1 dicembre 2015